

Publicato il 24/03/2017

N. 00363/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00490/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2017, proposto da:

Lega Coop Agrigento, Confcooperative Unione di Caltanissetta, Confcooperative Unione di Agrigento, Confesercenti Sicilia Area Centro Meridionale, Confesercenti Trapani, Cna di Agrigento, Cna di Trapani, Cna di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Adele Saito, con domicilio eletto presso Liborio Armao in Palermo, via Noto, N. 12;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Alle Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

nei confronti di

Fiarcom Trapani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ivano Samanna', con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sergio Bertuglia, sito in Palermo, viale Lazio 36;

Confimpresa Euromed non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dell'Assessore regionale delle Attività Produttive del 19 dicembre 2016 n.3676 - pubblicato sul sito dell'Assessorato il successivo 20 dicembre - con cui sono stati ripartiti i seggi dei vari comparti economici del costituendo Consiglio delle Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Presidenza e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Fiarcom Trapani e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Alle Attivita' Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta considerato quanto prospettato dall'associazione controinteressata in ordine ai presupposti per

concorrere alla attribuzione dei seggi per le piccole e medi imprese;
RITENUTO che di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Giovanni Tulumello

IL SEGRETARIO